

Allegato "A" alla Raccolta n. 3.060

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. La società è denominata: "EDIL SAN FELICE S.p.A. Società Benefit, in forma abbreviata "EDIL SAN FELICE S.p.A. S.B." (la "Società" o l'"Emittente").

Art. 2 - Sede

2. La società ha sede in Nola (NA).

Art. 3 - Oggetto

3. L'attività della Società è la realizzazione, in proprio o per conto di privati e di enti pubblici, di qualsiasi opera nel campo dell'edilizia ed in specie:

- realizzazione di strade, autostrade ed infrastrutture stradali e relative opere di sicurezza, quali:

- segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, barriere fonoassorbenti etc.;

- lavori di terra, con eventuali opere connesse, demolizioni, sterri;

- edifici civili, industriali, monumentali, sportivi, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;

- lavori di restauro di edifici monumentali,

	lavori e scavi archeologici, opere speciali in	
	cemento armato, impianti tecnologici e speciali,	
	impianti e lavori per l'edilizia, scorporati	
	dall'opera principale, quali impianti termici di	
	ventilazione e di condizionamento, impianti	
	igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del	
	gas, impianti elettrici, telefonici,	
	radiotelefonici, televisivi e simili, impianti di	
	ascensori, scale mobili e trasportatori in genere,	
	impianti pneumatici, fornitura ed installazione di	
	manufatti, tinteggiature e verniciature, fornitura	
	in opera di isolamenti termici, acustici,	
	antincendi, lavori di intonacatura e di	
	impermeabilizzazione;	
	- costruzioni e pavimentazioni stradali;	
	pavimentazione con materiali speciali;	
	-lavori ferroviari e lavori idraulici, quali	
	acquedotti, fognature, impianti di irrigazione,	
	lavori di difesa e sistemazione idraulica;	
	impianti per la produzione e distribuzione di	
	energia; impianti esterni di illuminazione;	
	- realizzazione di linee telefoniche ed opere	
	connesse; carpenteria metallica;	
	- trivellazione di pozzi; l'esecuzione di lavori	
	di movimento terra, con eventuali opere connesse	

	in muratura, cemento armato o strutture	
	metalliche, demolizione e sterri; lavori di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria degli	
	edifici ed impianti di cui innanzi; trasporto	
	merci per conto proprio o di terzi; rimboscimento	
	e creazione di aree a verde, lavori di	
	sistemazione agraria, forestale e di verde	
	pubblico, lavori di giardinaggio e	
	decespugliazione;	
	- fornitura ed installazione di manufatti in	
	metallo, in legno, materie plastiche, materiali	
	lapidei e materiali vetrosi;	
	- impianti di sollevamento, di potabilizzazione,	
	di depurazione delle acque;	
	- costruzione di moli, bacini e banchine;	
	- lavori di drenaggio, manutenzione di	
	apparecchiature portuali e pulizie di acque	
	portuali, dighe, gallerie;	
	- fornitura ed installazione di impianti ed	
	apparecchi di sollevamento o trasporto (gru,	
	filovie, sciovie e similari);	
	- servizi di guardiania, diurna e notturna ed	
	attività di pronto intervento nei confronti di	
	enti pubblici e privati che svolgono attività	
	edili in genere ed in particolare di costruzione,	

	manutenzione e gestione delle reti stradali ed	
	autostradali sui cantieri sia fissi che mobili;	
	- servizi di pulizia, disinfezione,	
	disinfestazione, derattizzazione e sanificazione	
	dei cantieri, delle reti di trasporto ed immobili	
	in genere;	
	- l'attività di costruzione e di commercio di	
	unità edilizie a qualunque uso destinate e quindi,	
	solo esemplificativamente, ad uso residenziale,	
	commerciale, industriale ed agricolo;	
	- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione	
	in proprio e la locazione di terreni e fabbricati	
	a qualsiasi uso destinati;	
	- l'attività di costruzione e/o gestione diretta	
	di centri turistici in genere, alberghi,	
	residence, ristoranti, bar, supermarket, sale	
	cinematografiche, locali e parchi di divertimento,	
	piste di pattinaggio, villaggi turistici, stazioni	
	balneari, impianti termali, impianti sportivi e	
	palestre, residence per anziani, centri di	
	equitazione, aziende agricole e per l'agriturismo;	
	- l'attività di costruzione e/o gestione di	
	infrastrutture di servizi per esigenze pubbliche e	
	private;	
	- l'attività di lottizzazione di aree edificabili,	

	nonchè la costruzione delle strutture ad esse	
	inerenti e necessarie;	
	- la progettazione, realizzazione, gestione,	
	formazione e manutenzione di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili	
	(solare, fotovoltaico, eolico, biogas, geotermica,	
	idroelettrica, marina, biomasse,	
	termovalorizzazione, cogenerazione e similari);	
	- la produzione e la commercializzazione di	
	energia da fonti rinnovabili (solare,	
	fotovoltaico, eolico, biogas, geotermica,	
	idroelettrica, marina, biomasse,	
	termovalorizzazione, cogenerazione e similari);	
	- l'assunzione di mandati di rappresentanza, con o	
	senza deposito, senza limitazione alcuna, per	
	tutti i prodotti e servizi sopra detti;	
	- lo stoccaggio, la cernita, il trattamento, lo	
	smaltimento, il commercio e l'intermediazione,	
	all'ingrosso ed al dettaglio, di rifiuti	
	recuperabili, riciclabili, speciali, pericolosi e	
	non, di qualsiasi specie e consulenza in merito,	
	ivi compresa la raccolta differenziata dei	
	medesimi, nonchè la pulizia delle aree pubbliche;	
	- il noleggio di veicoli e macchinari industriali;	
	- la gestione di isole ecologiche;	

	- la raccolta, il trasporto, l'intermediazione e	
	lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei	
	rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti	
	speciali e dei rifiuti tossico nocivi; il	
	trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non	
	pericolosi, per conto proprio e/o di terzi;	
	- lo spazzamento, sia meccanico che manuale, delle	
	strade, il lavaggio delle strade e dei cassonetti	
	portarifiuti, lo spurgo dei pozzi neri e delle	
	caditoie, il diserbo stradale, la pulizia dei	
	letti di fiumi e torrenti, la pulizia degli	
	specchi acquei, ripristini e bonifiche ambientali,	
	la realizzazione e la gestione di impianti di	
	smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo;	
	- la costruzione e gestione anche per conto terzi	
	di impianti per il recupero, riciclaggio,	
	trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica	
	delle aree da sostanze contaminanti; rimozione di	
	strutture ed elementi in amianto specializzata per	
	l'edilizia, vendita, rigenerazione, recupero e	
	smaltimento cartucce inkjet, toner, nastri e	
	hardware in generale;	
	- igiene dell'ambiente attraverso attività	
	antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli	
	ambienti confinati e degli alimenti;	

- l'autotrasporto di merci in conto proprio e/o per conto terzi.

La società potrà, altresì, eseguire la fornitura, l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione di impianti antincendio, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008 attuativo della legge n. 248/2005, come già disciplinato dalla legge n. 46/1990 nonché dal D.M. 10 marzo 1998 nonché del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, D.P.R. 151 del 1° agosto 2011, decreto 20 dicembre 2012 e di tutte le altre norme vigenti in materia. Nell'ambito della detta attività, la società potrà, tra l'altro eseguire la fornitura, l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione dei seguenti correlati impianti:

a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione da scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettrici in genere;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di

	qualsiasi natura o specie, comprese le opere di	
	evacuazione di prodotti combustibili e delle	
	condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;	
	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura	
	o specie;	
	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione	
	di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di	
	evacuazione dei prodotti della combustione delle	
	condense e ventilazione ed aerazione dei locali;	
	f) impianti di sollevamento di persone o di cose	
	per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili	
	e simili;	
	g) impianti di protezione antincendio di qualsiasi	
	tipo.	
	La stessa potrà, altresì, svolgere la seguente	
	attività:	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di	
	materiale antinfortunistico, estintori e materiale	
	antincendio in genere;	
	- il deposito e la ricarica di materiale e presidi	
	antincendio;	
	- la manutenzione di estintori e di impianti	
	antincendio in genere;	
	- servizi di vigilanza antincendio, di	
	"guardia-fuochi", sia in ambito terrestre che	

marittimo, attraverso l'utilizzo di personale qualificato e specializzato;

- servizi in materia di infortunistica e prevenzione antincendio, attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali e collettivi;

- la predisposizione di pratiche di prevenzione incendi;

- servizi di primo intervento antincendio in ambito demaniale e marittimo, con annessa assistenza alle navi ed ai natanti;

- servizi di assistenza all'imbarco ed allo sbarco di sostanze nocive e pericolose e di prodotti chimici in genere;

- la prestazione di servizi di prevenzione e vigilanza incendi per impianti sportivi, teatri, discoteche, mostre, musei, congressi e per ogni altra manifestazione od evento;

- svolgimento di corsi di formazione in materia antincendio.

La società potrà, altresì, svolgere la seguente attività:

- servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; attività e mansioni preliminari, complementari e

	supplementari alla movimentazione delle merci e	
	dei prodotti o comunque supplementari alle azioni	
	di trasporto e trasloco, anche con l'ausilio di	
	mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature	
	tecnologiche;	
	carico e scarico meccanico o manuale, montaggio e	
	smontaggio scaffalatura leggera e pesante,	
	montaggio e smontaggio stand, movimentazione e	
	riorganizzazione magazzini, storage, attività di	
	gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e	
	custodia merci, di imballaggi, confezionamenti,	
	etichettature e distribuzione;	
	attività preliminari e complementari al	
	facchinaggio: insacco, pesatura, legatura,	
	accatastamento e disaccatastamento, pressatura,	
	imballaggio, compreso rifacimento pancali.	
	La società può assumere e concedere agenzie,	
	commissioni, rappresentanze e mandati, nonchè	
	compiere tutte le operazioni commerciali (anche di	
	import-export), finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari, necessarie o utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in altre società o imprese di	
	qualsunque natura aventi oggetto analogo, affine o	

connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria e/o professionali debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In qualità di "Società Benefit", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 376 e ss. della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, intende perseguire le finalità di beneficio comune di cui al presente articolo 3 ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, del territorio e dell'ambiente in cui opera, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali soci, personale, collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione).

A tal fine, la Società riconosce il proprio

impegno a valorizzare la propria organizzazione e a migliorare la comunità in cui essa opera non solo mediante la realizzazione di opere infrastrutturali, ma anche praticando e promuovendo l'importanza della centralità del capitale umano, facendosi portavoce di progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, che guardino alla crescita e formazione delle generazioni future e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti, nonché della comunità tutta.

In particolare, la Società, con le modalità e nei limiti di cui al piano annuale relativo alle attività di beneficio comune, svilupperà le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

a) Ridurre l'impatto ambientale, favorendo all'interno della Società lo sviluppo di modelli operativi e processi di innovazione sostenibili, nonché l'utilizzo e la diffusione di pratiche rispettose dell'ambiente, in particolare promuovendo: (i) l'efficientamento energetico e la transizione verso energie rinnovabili e sostenibili; (ii) l'adattamento dei processi

aziendali in linea con il cambiamento climatico;

(iii) la gestione efficace e responsabile delle

risorse idriche al fine di ridurre gli sprechi;

(iv) la diffusione di un'etica di business che

individui come suoi principi fondanti il rispetto

e la tutela dell'ambiente;

b) collaborare in maniera sinergica con enti no

profit, fondazioni, associazioni, il cui scopo sia

coerente con quello perseguito dalla Società,

ovvero supportare tali enti in progetti

finalizzati a generare un impatto positivo in

ambito culturale, sociale, ambientale, sportivo,

del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dello

studio e della ricerca, al fine di contribuire al

bene sociale ed allo sviluppo della comunità;

c) promuovere un ambiente di lavoro sano,

positivo, sicuro e armonioso volto alla

valorizzazione, formazione, crescita e benessere

dei propri lavoratori, nel rispetto dei bisogni

fondamentali (*work - life balance*), nonché delle

competenze e del potenziale di ognuno;

d) supportare al di fuori della Società la

formazione di nuove professionalità, finalizzata

all'acquisizione di specifiche

conoscenze/competenze in ambito edile industriale,

civile e stradale, mediante percorsi formativi incentrati sull'importanza dell'utilizzo delle nuove tecniche di costruzione nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Art. 3-bis - Disposizioni sulle Società Benefit:
Responsabile dell'Impatto e Relazione annuale.

3-bis.1. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e rimarrà in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina. L'incarico scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico stesso ed è rinnovabile.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la Società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, i.e. c.d. "Relazione d'Impatto", contenente le informazioni previste dalla legge, quali:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle

	modalità e delle azioni adottate dal Consiglio di	
	Amministrazione per il perseguimento delle	
	finalità di beneficio comune e le eventuali	
	circostanze che lo hanno impedito o rallentato;	
	b) la valutazione dell'impatto generato,	
	utilizzando lo standard di valutazione esterno	
	secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della	
	Legge 28 dicembre 2015 n. 208;	
	c) la descrizione dei nuovi obiettivi che intende	
	perseguire nell'esercizio successivo.	
	La società si impegna a rendere pubblica la	
	relazione di cui al precedente comma attraverso il	
	proprio sito internet e ogni altra forma che il	
	Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile	
	al fine di garantire la trasparenza del proprio	
	operato.	
	Art. 4 - Durata	
	4. La durata della società è stabilita sino al 31	
	dicembre 2050 e potrà essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'assemblea in sede straordinaria.	
	Art. 5 - Domicilio	
	5. Il domicilio dei soci, degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore, se nominato, per i	
	loro rapporti con la società, è quello che risulta	

dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) ed è diviso in numero 15.000.000 (quindicimilioni) di azioni tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan.

Art. 6bis - Aumento di capitale

6bis. L'assemblea dei soci del 4 agosto 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, compresa la quota a servizio

dell'opzione Greenshoe, mediante emissione in una o più volte, anche per tranches, di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aumento da liberarsi mediante conferimenti in denaro, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan come descritta nella delibera e quindi da riservare agli Investitori destinatari dell'Offerta di Collocamento, da sottoscrivere entro il 30 dicembre 2023, ovvero, se antecedente, alla data di chiusura del Collocamento finalizzato alla Quotazione e comunque entro la data ultima per l'esercizio dell'opzione Greenshoe, con facoltà del consiglio di amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data. L'efficacia delle sottoscrizioni raccolte è sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana.

Art. 7 - Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 24 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 8 - Obbligazioni

8.1. La società potrà emettere obbligazioni, osservate le disposizioni di legge che regolano la materia. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, salvo che per le obbligazioni convertibili la cui emissione è di competenza dell'assemblea straordinaria.

8.2. L'Organo competente a deliberare sulla emissione delle obbligazioni ne fisserà l'ammontare, le modalità di collocamento, le condizioni e il piano di ammortamento delle stesse.

Art. 9. - Identificazione degli azionisti

9.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF"), può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con

oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di

aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Art. 10. - Partecipazioni rilevanti

10.1. Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, saranno applicabili per richiamo volontario tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti EGM").

10.2. In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

10.3. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

10.4. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Posta Elettronica Certificata, da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale

della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione o il diverso termine di volta in volta previsto dalla Disciplina Richiamata (come di seguito definita) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

10.5. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

10.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le

deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

10.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Art. 11 - Offerta Pubblica d'Acquisto

11.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel

Regolamento Emittenti EGM e s.m.i.

11.2. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da

qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

11.5. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su EGM.

Art. 12 - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle

negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12.2. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "Regolamento Emittenti Consob"), come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Emittenti Consob prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al (i) al prezzo pagato dall'offerente nell'ambito dell'eventuale offerta pubblica di acquisto ad esito della quale siano sorte le condizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF; ovvero, in mancanza di offerta pubblica di acquisto precedente, al maggiore tra (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto da parte del soggetto a

ciò tenuto, nonché da parte dei soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

12.4. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo

venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12.6. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi del presente Statuto, di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

12.7. Ai fini del presente statuto per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciarie o per interposta persona, dei titoli emessi dal Società che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardati la nomina o la revoca degli amministratori.

Art. 13 - Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

13.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare

tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

13.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione

Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Art. 14 - Patrimoni destinati

14.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.

14.2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 19.1 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 23.1 del presente statuto.

Art. 15 - Finanziamenti

15. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 16 - Trasferimento delle azioni

16. Le azioni sono nominative, indivisibili e

liberamente trasferibili per atto tra vivi e
mortis causa

Art. 17 - Recesso

17.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro Azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, possono esercitare il suddetto diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

f) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

g) l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli

	azionisti della Società si trovino a detenere, o	
	gli siano assegnate, esclusivamente azioni	
	ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext	
	Growth Milan o su un mercato regolamentato	
	dell'Unione Europea o su di un sistema	
	multilaterale di negoziazione registrato come	
	"Mercato di crescita delle PMI" ai sensi	
	dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e	
	sue successive modifiche o integrazioni) che abbia	
	previsto tutele equivalenti per gli investitori; e	
	h) tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Art. 18 Competenze dell'assemblea ordinaria	
	18.1. L'assemblea dei soci rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,	
	prese in conformità della legge e del presente	
	Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti	
	o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei	
	soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente	
	Statuto.	
	18.2 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie	
	ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti,	
	incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth	
	Milan vigente <i>pro-tempore</i> , e dal presente statuto	
	e, in particolare delibera sulle seguenti materie:	
	a) l'approvazione del bilancio;	

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | b) la nomina e la revoca degli amministratori; la | |
| | nomina dei sindaci e del presidente del collegio | |
| | sindacale e del soggetto al quale è demandata la | |
| | revisione legale dei conti; | |
| | c) la determinazione del compenso degli | |
| | amministratori e dei sindaci; | |
| | d) la deliberazione sulla responsabilità degli | |
| | amministratori e dei sindaci; | |
| | e) tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge | |
| | alla competenza dell'assemblea. | |

18.3. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente stabilito dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, c.c. nelle seguenti ipotesi:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o | |
| | altri cespiti che realizzino un "reverse take | |
| | over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; | |
| | b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri | |
| | cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale | |

del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti

EGM; e

c) richiesta di revoca dalle negoziazioni

sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che, in

tal caso, l'assemblea delibera, con il voto

favorevole di almeno il 90% (novanta per cento)

degli azionisti presenti ovvero della diversa

percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM

Art. 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1. Sono di competenza dell'assemblea

straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto

previsto dall'art. 28.2 del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione

dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui

all'art. 7 del presente statuto;

d) l'emissione di prestiti obbligazionari

convertibili di cui all' art. 8 del presente

statuto;

e) la costituzione di patrimoni destinati di cui

all'art. 14 del presente statuto; nonché

f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge

e dai regolamenti applicabili - ivi incluso il

Regolamento Emittenti EGM - nonché dal presente

Statuto.

19.2. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 28.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 20 - Convocazione dell'assemblea dei soci

20.1. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, anche per estratto, secondo la disciplina vigente su due quotidiani a diffusione nazionale, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.

20.2. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

20.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione può disporre che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 21 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

21.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può

tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 22 - Assemblea totalitaria

22.1. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo.

22.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e di controllo non presenti.

Art. 23 - *Quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci

23.1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt.

2368 e 2369 c.c., fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e deliberativi previsti da altre

disposizioni del presente Statuto.

Art. 24 - Intervento in assemblea

24.1. Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

24.2. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

24.3. La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Art. 25 - Rappresentanza in assemblea

25.1. I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

25.2. La Società ha altresì facoltà di designare

per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega. In tal caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'art. 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione e s.m.i. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

25.3 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci.

In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

25.4 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 25.3, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 26 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

26.1. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

26.2. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta

l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

26.3. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

26.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 27 - Annullamento delle deliberazioni

assembleari

27.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

27.2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Art. 28 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione.

28.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie od opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale. Al consiglio di amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società escluso ciò che è espressamente riservato dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

28.2. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le

deliberazioni concernenti:

a) la fusione e la scissione nei casi di cui agli

artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter penultimo comma

c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano

la rappresentanza della società, qualora non vi

abbia provveduto l'assemblea;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di

recesso del socio;

e) l'adeguamento dello Statuto sociale a

disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro

comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale per perdite ai sensi

dell'art. 2446, ultimo comma, c.c.

28.3. Con particolare riguardo allo scopo di

beneficio comune, il Consiglio di Amministrazione,

fermo restando in capo ad esso la principale

funzione di gestione dell'attività sociale,

curandone gli aspetti direttivi, amministrativi e

organizzativi, attinenti alla definizione della

politica aziendale e alla determinazione delle più

importanti scelte strategiche per la Società,

dovrà amministrare la stessa in modo da bilanciare

l'interesse dei Soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di soggetti di cui al precedente art. 3, conformemente a quanto previsto dal presente statuto.;

Art. 29 - Divieto di concorrenza

29.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Art. 30 - Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione

30.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, a seconda di quanto deliberato all'atto della nomina dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

30.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre applicabili disposizioni e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

30.3. In aggiunta a quanto precede, almeno due consiglieri di amministrazione devono possedere i

requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (ciascuno, un "Amministratore Indipendente" e, congiuntamente, gli "Amministratori Indipendenti"). L'Amministratore Indipendente deve essere scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM e, in particolare, ove richiesto dalla normativa richiamata, l'Amministratore Indipendente deve essere scelto tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

30.4. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

30.5. A partire dal momento in cui hanno inizio le negoziazioni delle azioni della Società a seguito del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di

liste di candidati depositate presso la sede della società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra indicato per il deposito della lista.

30.6. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di

amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e che, ove richiesto dalla normativa applicabile, sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor.

30.7. Unitamente alle liste devono essere depositate in allegato:

i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

ii) i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del

TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4,

del TUF, ove indicati come amministratori

indipendenti;

iv) ove richiesto dalla normativa applicabile,

l'eventuale dichiarazione del socio o dei soci che

hanno presentato la lista, che i candidati alla

carica di amministratore indipendente sono stati

preventivamente individuati o positivamente

valutati dall'Euronext Growth Advisor.

I candidati per i quali non sono osservate le

regole di cui sopra non sono eleggibili.

30.8. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad

un medesimo gruppo, per tali intendendosi il

soggetto, anche non societario, controllante ai

sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società

controllata da, ovvero sotto il comune controllo

del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci

aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero

(iii) i soci che siano altrimenti collegati tra

loro in forza di rapporti di collegamento

rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o

regolamentare applicabile alle società con azioni

negoziate in un mercato regolamentato, non possono

presentare o votare, neppure per interposta

persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

30.9. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

30.10. Le liste per cui non siano rispettate le previsioni di cui ai commi precedenti si considerano come non presentate.

30.11. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati

sono elencati nella lista.

30.12. Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in assemblea.

30.13. Non si terrà conto delle liste che non abbiano ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

30.14. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di due amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dai primi 2 (due) candidati indipendenti non eletti secondo l'ordine progressivo della stessa lista ovvero, in difetto, dai primi 2 (due) candidati indipendenti non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà

luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati.

30.15. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

30.16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

30.17. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle

liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati, ove richiesto dalla normativa applicabile, individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

30.18. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 30.19, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 c.c., con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia

	cessato un Amministratore Indipendente,	
	l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in	
	possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) ove	
	richiesto dalla normativa applicabile, essere	
	stato preventivamente individuato o positivamente	
	valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora sia	
	cessato un amministratore eletto dalla lista	
	risultata seconda per numero di voti,	
	l'amministratore cooptato sarà il primo dei non	
	eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli	
	amministratori così nominati restano in carica	
	fino alla successiva assemblea. Nel caso in cui	
	occorra sostituire componenti del consiglio di	
	amministrazione tratti da liste diverse da quella	
	che ha ottenuto il maggior numero di voti,	
	l'assemblea provvede, con voto a maggioranza	
	relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i	
	candidati indicati nella lista di cui faceva parte	
	il consigliere da sostituire.	
	30.19. Qualora per dimissioni o per altre cause	
	venga a mancare la maggioranza degli	
	Amministratori, sia nominati per decisione dei	
	Soci, sia cooptati a norma del paragrafo che	
	precede, si intende decaduto l'intero Consiglio di	
	Amministrazione con effetto immediato e la sua	

ricostituzione dovrà avvenire per decisione dei Soci da assumersi in via d'urgenza.

30.20. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. In ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, la nomina degli amministratori è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, l'essere stati, ove richiesto dalla normativa applicabile, preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 - Presidente del consiglio di amministrazione

31.1. II consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di

una volta; il consiglio di amministrazione può altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, un vice presidente.

31.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito, ove nominato, dal vice presidente ovvero dall'amministratore delegato.

31.3. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

31.4. Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

31.5 Il consiglio di amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 32 Organi Delegati

32.1. Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica;

nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri, con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizioni di legge di cui all'art. 2381, comma 4, c.c. o del presente Statuto.

32.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

32.3 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare, anche a terzi, procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

32.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul

generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

32.5 Al consiglio spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

32.6 Il consiglio di amministrazione può altresì nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

Art. 33 - Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

33.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica o da un Amministratore Indipendente; in tal caso, la richiesta deve contenere, oltre alle

motivazioni a base della stessa, l'indicazione degli specifici argomenti da trattare nella convocanda riunione del consiglio di amministrazione.

33.2. La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.

33.3. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

33.4. È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante

mezzi di collegamento audio o video a distanza, alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali e con le modalità stabilite per le delibere assembleari di cui agli articoli 25.3 e 25.4 del presente statuto e, quindi, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

33.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale in carica.

33.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono

computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

33.7 A partire dal momento in cui hanno inizio le negoziazioni delle azioni della Società a seguito del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, in deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 32 e 33.6 e fermo restando quanto disposto dal successivo Articolo 33.8, il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di tutti gli Amministratori Indipendenti in carica sulle materie di seguito elencate in via tassativa ed esaustiva:

i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente di oltre il 25% (venticinque per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente di oltre il 30% (trenta per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

iii) proposta all'assemblea dei soci per il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e/o scorporo, a condizione che si tratti di operazioni (x) non concluse con o tra società controllate dalla Società e (y) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla Società, direttamente o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;

iv) delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in

	qualunque forma, totale o parziale, di asset	
	strategici della Società, per tali intendendosi	
	quegli asset la cui dismissione comporti una	
	riduzione pari almeno al 30% (x) del totale delle	
	attività o (y) della differenza tra valore e costo	
	della produzione, rispetto ai dati risultanti	
	dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o	
	civilistico approvato della Società;	
	v) proposta all'assemblea dei soci di scioglimento	
	anticipato e messa in liquidazione della Società	
	ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6), c.c.;	
	vi) proposta all'assemblea dei soci di modifiche	
	statutarie della clausola dell'oggetto sociale,	
	quando consentono un cambiamento significativo	
	dell'attività della Società;	
	vii) proposta di trasferimento della sede legale	
	della Società in un Comune situato al di fuori del	
	territorio della Regione Campania;	
	viii) proposte all'assemblea dei soci relative	
	all'autorizzazione alle acquisizioni di	
	partecipazioni o imprese o altri cespiti che	
	realizzino un "reverse take over" ai sensi del	
	Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;	
	ix) delibere per autorizzare l'espressione del	
	diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle	

	società controllate (ove presenti), per le	
	delibere rientranti nelle materie di competenza	
	dell'assemblea delle controllate di cui ai punti	
	(iii), (iv), (v) e (vi) che precedono.	
	Le materie sopra elencate sono di competenza	
	esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non	
	possono costituire oggetto di delega da parte del	
	Consiglio di Amministrazione né a singoli	
	amministratori né ad eventuali comitati esecutivi.	
	33.8. Le disposizioni di cui all'Articolo 33.7 e,	
	dunque, le previsioni circa le materie riservate	
	al Consiglio di Amministrazione e le maggioranze	
	qualificate richieste per l'approvazione delle	
	relative deliberazioni, trovano applicazione	
	unicamente nel caso in cui gli Amministratori	
	Indipendenti in carica siano stati nominati su	
	designazione (x) di un azionista che detenga oltre	
	il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale	
	della Società e/o (y) di un azionista della	
	Società che sia un soggetto, ente o società	
	controllato, ai sensi dell'Articolo 2359, comma 1	
	e comma 2, del codice civile, da una o più	
	amministrazioni pubbliche come definite	
	dall'Articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.	
	175.	

33.9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 34 - Rappresentanza sociale

34.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.

34.2. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

34.3. Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti

commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 35 - Remunerazione degli amministratori

35.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

35.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

35.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

35.4. Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

35.5. Il compenso e/o l'indennità di cessazione

dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Art. 36 - Operazioni con parti correlate

36.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

36.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente" e "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura OPC") e alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

36.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario

del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

36.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo

restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

36.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Art. 37 - Collegio sindacale

37.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma c.c..

37.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

37.3. A partire dal momento in cui hanno inizio le negoziazioni delle azioni della Società a seguito del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati nelle quali a ciascun candidato è assegnata una numerazione progressiva.

37.4. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno

antecedente la data della prima convocazione dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei sindaci. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente.

37.5. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

37.6. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

37.7. I candidati possono presentarsi in una sola

lista, a pena di ineleggibilità.

37.8. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

37.9. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

37.10. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i

candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopraindicato per il deposito della lista;

ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti;

iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla

legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

37.11. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

37.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

37.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha riportato il maggior numero dei voti in assemblea e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle

sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed
1 (uno) sindaco supplente.

37.14. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano
ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad
una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

37.15. Qualora sia stata presentata una sola
lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di
essa; qualora la lista ottenga la maggioranza
richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti,
risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre)
candidati indicati in ordine progressivo nella
sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due)
candidati indicati in ordine progressivo nella
sezione relativa; la presidenza del collegio
sindacale spetta alla persona indicata al primo
posto della sezione dei candidati alla carica di
sindaco effettivo nella lista presentata.37.15. È
eletto presidente del collegio sindacale il
candidato indicato come primo nella sezione dei
candidati alla carica di sindaco effettivo della
lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti
o nell'unica lista presentata. In difetto, il
presidente è nominato dall'assemblea con le
ordinarie maggioranze di legge.

37.16. In mancanza di liste e nel caso in cui

attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

37.17. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

37.18. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

37.19. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

37.20. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 25.3 e 25.4 del presente statuto.

Art. 38 - Revisione legale dei conti

38.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

38.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 38.1 è determinato dall'assemblea.

Art. 39 - Esercizio sociale, Bilancio e utili

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

39.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società.

39.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, sulla base di quanto deciso dall'assemblea dei soci.

Art. 40 - Scioglimento e liquidazione

40.1. In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge e, in particolare, le previsioni contenute negli artt. da 2484 c.c. a 2496 c.c.

40.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

40.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;

c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

40.4. L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società.

In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

Art. 41 - Rinvio

41.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle previsioni applicabili alle Società Benefit, come dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e relativi allegati, come di tempo in tempo modificati, e alle altre Leggi applicabili, nonché in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale

mercato.

Art. 42 - Disciplina applicabile

42.1. Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni della Società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* c.c., 111-*bis* disposizioni attuative del Codice Civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

42.2. Nella misura in cui l'ammissione all'Euronext Growth Milan concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile, dal TUF e dalla relativa normativa secondaria nei confronti delle società con azioni quotate e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

FIRMATO:

LORENZO DI PALMA

MARIA TERESA LIGOZZI NOTAIO SIGILLO

Io sottoscritto Dottor MARIA TERESA LIGOZZI, Notaio in A-
rienza, iscritto presso il Collegio Notarile di Santa Maria
Capua Vetere, certifico che la presente è copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo
2005.

MARIA TERESA LIGOZZI - NOTAIO